

Causa B.C. c. Italia – Quinta Sezione - 3 settembre 2026 (ricorso n. 42909/23)

Diritto alla libertà e alla sicurezza - Minore straniero non accompagnato - Collocamento in un centro di accoglienza per richiedenti asilo (C.A.R.A.) dal quale non era possibile uscire - Assenza di base legale chiara e accessibile - Assenza di un provvedimento motivato di trattenimento - Violazione dell'art. 5, §§ 1, 2 e 4, CEDU - Sussiste.

Divieto di trattamenti inumani e degradanti - Condizioni materiali di accoglienza di un minore straniero non accompagnato - Mancato raggiungimento della soglia minima di gravità – Violazione dell'art. 3 CEDU – Non sussiste.

Viola l'art. 5 CEDU il collocamento di un minore straniero non accompagnato, per circa due mesi e mezzo, in un Centro di Accoglienza per Richiedenti Asilo (C.A.R.A.) dal quale non poteva uscire, in assenza di una base legale chiara e accessibile e di un provvedimento motivato di trattenimento. La privazione della libertà è arbitraria (art. 5, comma 1, lett. f), prima parte) e, per lo stesso difetto di base legale, le autorità non erano in grado di informare il minore dei motivi giuridici della privazione né di metterlo in condizione di contestare tale privazione dinanzi a un giudice (art. 5, commi 2 e 4).

Non integra la soglia di gravità necessaria per costituire un trattamento inumano o degradante, ai sensi dell'art. 3 CEDU, la permanenza in un Centro di Accoglienza per Richiedenti Asilo di un minore straniero non accompagnato, per circa due mesi e mezzo, quando le condizioni materiali lamentate non risultino provate (fotografie non datate, doglianze generiche su vestiario, prodotti per l'igiene e vitto) e al minore siano state comunque assicurate, pur con personale limitato, attività formative e assistenza psicologica.

Fatto. Il ricorrente, minore ivoriano non accompagnato, giungeva in Italia il 3 agosto 2023, dichiarava di voler chiedere la protezione internazionale ed era collocato in un centro di accoglienza straordinaria (C.A.S.) a Carovigno (Brindisi). Qui dichiarava di essere minorenne, esibendo la fotografia di un certificato di nascita da cui risultava l'età di quindici anni. La procedura di accertamento dell'età, conclusa il 2 ottobre 2023, confermava la minore età. Dal 6 ottobre 2023 veniva collocato nel C.A.R.A. di Restinco (Brindisi), luogo originariamente destinato agli adulti e poi, in ragione dell'aumento degli arrivi di minori non accompagnati, riservato esclusivamente ai minori. Il direttore del centro veniva nominato tutore provvisorio.

Dopo aver adito la Corte EDU (ricorso del 18 dicembre 2023), il 20 dicembre 2023 il ricorrente chiedeva l'indicazione di una misura provvisoria ai sensi dell'art. 39 del regolamento della Corte, lamentando la privazione della libertà e le condizioni del centro e chiedendo il trasferimento in una struttura per minori. Il 22 dicembre 2023 veniva trasferito in una struttura dedicata, come richiesto dalla Corte. Il 14 giugno 2024 veniva nominato un nuovo tutore.

Il ricorrente lamentava la violazione dell'art. 5, commi 1, 2 e 4, CEDU (privazione della libertà senza base legale chiara e accessibile e impossibilità di contestarla, anche per l'assenza di un tutore), degli artt. 3 e 8 (condizioni del centro, mancanza di socializzazione, impossibilità di uscire, durata della permanenza), dell'art. 8 da solo (mancata nomina del tutore) e dell'art. 13. A sostegno richiama le dichiarazioni rese dall'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza nell'audizione del 24 ottobre 2023 dinanzi al Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione, secondo la quale la presenza di un alto muro, di un cancello di ferro e di militari all'esterno per la vicinanza di un C.P.R., nonché l'impossibilità di uscire per carenza di personale creava nei minori ospitati la percezione di trovarsi in carcere. Quanto alle condizioni materiali, deduceva il sovraffollamento e l'inadeguatezza delle strutture (88 minori ospitati in camere di soli 3-4 mq con quattro letti, senza porte fra i diversi ambienti), l'inadeguatezza di vestiario e prodotti per l'igiene e la scarsità di personale e di attività (in due mesi e mezzo, due sessioni di educazione stradale e cinque lezioni di italiano).

Il Governo negava che il ricorrente fosse stato trattenuto, sostenendo che la permanenza fosse durata il tempo strettamente necessario a individuare una destinazione e un progetto *ad hoc*, e che

l'organizzazione di uscite fosse difficile a causa dell'ubicazione del centro e l'elevato numero dei minori. Contestava le condizioni materiali, producendo fotografie, e affermava che il ricorrente avesse ricevuto assistenza medica, sociale, legale e psicologica.

Diritto. La Corte di Strasburgo (Quinta Sezione, in composizione di Comitato), all'unanimità, respinge l'eccezione del Governo contro l'esame del ricorso in Comitato e accoglie parzialmente il ricorso, nei termini che seguono.

Quanto all'art. 5 CEDU, dichiarato il ricorso ammissibile, la Corte richiama anzitutto i principi elaborati in materia di restrizione della libertà personale (*Saadi c. Regno Unito*¹; *Khlaifia e altri c. Italia*²; *J.A. e altri c. Italia*; *H.D. c. Italia*, quest'ultima relativa, in particolare, alla restrizione della libertà di un minore non accompagnato all'interno di un C.A.R.A.). Rileva quindi che l'impossibilità per il ricorrente di lasciare il centro emerge, tra l'altro, dal citato rapporto dell'Autorità garante. Poiché il ricorrente era stato collocato nel C.A.R.A. dalle autorità italiane e vi era rimasto per circa due mesi e mezzo in assenza di una base legale chiara e accessibile e di un provvedimento motivato di trattenimento, la Corte conclude che egli era stato arbitrariamente privato della libertà, in violazione dell'art. 5, comma 1, lett. f), prima parte. Da tale carenza derivava, inoltre, l'impossibilità per le autorità di informarlo adeguatamente dei motivi giuridici della privazione della libertà e di fornirgli informazioni sufficienti per consentirgli di contestare dinanzi a un giudice la legittimità della detenzione di fatto (si v., in tal senso, ancora la sentenza *Khlaifia*), con conseguente violazione anche dei successivi commi dell'art. 5 CEDU.

Quanto all'art. 3 CEDU, la Corte ricorda che il maltrattamento deve raggiungere una soglia minima di gravità, valutata in relazione a tutte le circostanze (durata, effetti fisici o psichici, età, sesso e stato di salute della vittima: v. ancora la sentenza *Khlaifia*), e rinvia ai principi sull'accoglienza dei minori sintetizzati nella sentenza *Darboe e Camara c. Italia*³. Esaminando i fatti non contestati e i documenti prodotti, osserva che le fotografie di entrambe le parti sono prive di data e di indicazione del luogo. Inoltre, il citato intervento dell'Autorità garante non fa alcun riferimento alle condizioni materiali del Centro. Le doglianze su vestiario, prodotti igienici e cibo risultano – secondo l'apprezzamento della Corte – vaghe e non provate. Quanto alle attività, nonostante il personale limitato, il ricorrente aveva seguito cinque lezioni di italiano e due sessioni di educazione stradale, aveva avuto tre colloqui psicologici e un sostegno psicologico aggiuntivo da parte di un'associazione esterna. La soglia di gravità non è quindi raggiunta e la doglianza è da considerarsi manifestamente infondata e rigettata ai sensi dell'art. 35, commi 3, lett. a), e 4.

La Corte ritiene assorbite, alla luce delle conclusioni sull'art. 5, le doglianze sotto l'art. 8 (mancata nomina del tutore) e l'art. 13 in combinato disposto con gli artt. 3 e 8 (*Centre for Legal Resources per conto di Valentin Câmpeanu c. Romania*).

Quanto all'art. 41 CEDU, la Corte liquida al ricorrente 4.000 euro per danno non patrimoniale (a fronte dei 30.000 euro richiesti), oltre agli oneri fiscali eventualmente dovuti, e respinge la domanda per le per mancata produzione di documenti giustificativi. La sentenza è definitiva ai sensi dell'art. 28, comma 2, CEDU; la misura provvisoria indicata ai sensi dell'art. 39 del regolamento cessa pertanto di avere effetto.

¹ Su cui v. il *Quaderno* n. 5 (2008), pag. 14.

² Su cui v. il *Quaderno* n. 13 (2016), pag. 84.

³ Su cui v. il *Quaderno* n. 19 (2022), pag. 114.

